



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Relazione sulle attività della Divisione 2016

**Direzione Generale degli Affari Generali del
Personale**

Divisione V

Ufficio Legale.

Divisione V Ufficio Legale.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 2016			
SEZIONE ANAGRAFICA			
Responsabile	Dott.ssa Emma Stea	Risorse finanziarie	//
Risorse umane		Personale	
I		Funzionamento	
II	1	Interventi	
III	5	Investimenti	

Capitolo di bilancio n. 3470 denominato: “*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale*”, pg. 1, della Missione 3 “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, Programma 3.2 “SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA” Macroaggregato 3.2.1 “FUNZIONAMENTO” Centro di responsabilità “Direzione generale degli affari generali e del personale”.

Relazione 2016

A seguito della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, operata dal D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, si è resa necessaria anche una riformulazione del riparto di competenze tra le Divisioni nell'ambito delle singole Direzioni, realizzata con l'emanazione del decreto ministeriale n. 8 del 19/01/2015.

In particolare, l'articolo 11 del citato decreto ministeriale individua le competenze della Divisione V - Ufficio Legale, in relazione alle quali, posta l'elevata mole di lavoro, appare di tutte evidenze l'esiguità del personale assegnato alla Divisione, la quale attualmente consta di un dipendente della seconda area funzionale e di cinque dipendenti dell'area terza.

Venendo alle attività più significative svolte nel corso del 2016, va segnalato l'impegno profuso dalla Divisione nella redazione di un atto regolamentare disciplinante il funzionamento del "Servizio Ispettivo" di cui all'articolo 1, comma 62, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662.

Parimenti significativa è stata l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'Amministrazione, che si esplica, da un lato, nell'attività forense svolta dai funzionari e dal dirigente della Divisione attraverso la produzione di memorie difensive e la presenza in udienza, dall'altro, nella predisposizione delle relazioni da trasmettere all'Avvocatura Generale dello Stato laddove la difesa è assunta direttamente dalla medesima, nonché nella redazione delle relazioni per la difesa dell'Amministrazione dinanzi al Giudice Amministrativo. In tale attività sono stati impegnati tre funzionari.

È stata dedicata, inoltre, un'attenzione particolare, anche in considerazione della delicatezza della materia, alla gestione dei procedimenti disciplinari, nella quale sono stati impegnati, oltre al Dirigente della divisione in qualità di Responsabile dell'UPD, due funzionari.

A tali attività si è aggiunta quella, più generale, di consulenza legale prestata, nei confronti delle altre Divisioni della Direzione AGP, in via diretta o attraverso la predisposizione di richieste di pareri all'Avvocatura Generale dello Stato, alla Funzione Pubblica o all'IGOP, secondo le rispettive competenze.

Per quanto riguarda la valutazione della corrispondenza tra quanto programmato e le risorse effettivamente impiegate, si segnala che la Divisione V non ha effettuato alcuna programmazione in quanto le attività di propria pertinenza (32.03.12.01, 32.03.12.02 e 32.03.12.03), non sono programmabili.

In particolare, l'attività "*Gestione del contenzioso del lavoro e dei ricorsi al giudice amministrativo e al Presidente della Repubblica nelle materie di competenza della Direzione Generale*" non è programmabile, essendo subordinata ai ricorsi notificati al Ministero presso l'Avvocatura ed ai correlati seguiti processuali.

Del pari, non programmabile appare l'attività "*Gestione finanziaria delle spese processuali, anche in applicazione dell'articolo 18 della legge n. 135/1997*", in quanto solo nel momento in cui vengono notificate le sentenze di condanna al pagamento delle spese di lite, oppure pervengono parcelle dell'Avvocatura Generale dello Stato si procede alla richiesta delle relative risorse finanziarie da assegnare sul competente capitolo di bilancio 3470 denominato: "*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale*".

Stesso dicasi per le istanze di rimborso delle spese di patrocinio legale ex articolo 18 della legge n. 135/1997. L'attività che ne scaturisce e che passa attraverso la richiesta del parere di congruità da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, non è soggetta a programmazione attivandosi solo su impulso di parte.

Per quanto concerne, infine, le risorse economiche, la Divisione V ha gestito, sino al termine del 2016, esclusivamente il capitolo 3470, denominato: "*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale*", il quale costituisce un capitolo "per memoria" e, dunque, privo di assegnazione di bilancio, considerata l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di formulare previsioni, vista l'aleatorietà del titolo giuridico della spesa, che non consente di iscrivere alcun importo in bilancio.

Obiettivo		32.03.12.01			
Istituzione del "Servizio Ispettivo" previsto dall'articolo 1, comma 62, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 56 al 65 della legge medesima		Peso	30		
		Competenza	100		
		Annualità	I		
Azioni		I sem	II sem	Report	
Azione	Approfondimento della normativa vigente e delle disposizioni del piano anticorruzione	x	x	svolta	
Azione	Predisposizione di una bozza di atto regolamentare di disciplina del "servizio ispettivo"		x	svolta	
Indicatori di risultato		Unità misura	Target	I sem	II sem
Indicatore	Bozza atto regolamentare	numero	1		1

Per ciò che concerne l'attività "Istituzione del "Servizio Ispettivo" previsto dall'articolo 1, comma 62, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 56 al 65 della legge medesima", nel primo semestre del 2016 è stata avviata l'attività di studio ed approfondimento della vigente normativa e delle disposizioni del Piano Nazionale anticorruzione e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Ministero al fine della successiva stesura di una bozza di regolamento di funzionamento del Servizio Ispettivo del personale.

Nel corso del secondo semestre del 2016, terminata la prodromica attività di studio, è stata elaborato il testo del "Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo", il quale è stato successivamente adottato con decreto direttoriale n. 12586/AGP dell'8/11/2016, pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per lo svolgimento dell'attività è stato impiegato esclusivamente personale interno alla Divisione.

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 2016: 100%.

Attività		32.03.12.02			
Gestione del contenzioso del lavoro e predisposizione delle relazioni concernenti i ricorsi al giudice amministrativo ed i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nelle materie di competenza della Direzione Generale		Peso	40		
Indicatori di attività		Unità misura	2016	I sem	II sem
<i>Indicatore</i>	Tempo medio predisposizione relazioni e/o memorie difensive			7 gg lavorativi	7 gg lavorativi
<i>Indicatore</i>	n. pareri richiesti e relazioni predisposte / n. personale assegnato			13/3	17/3
<i>Indicatore</i>	n. istanze e ricorsi pervenuti / n. personale assegnato			10/3	6/3
<i>Indicatore</i>	n. conciliazioni sottoscritte / n. istanze pervenute			//	//
Risorse fin.rie preventivo	//	Altri CdR/Div.	Tutte le Divisioni della Direzione Generale AGP		
Risorse fin.rie consuntivo	//	Altri soggetti	Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro - Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato , Altri Uffici/Strutture del Ministero dell’ambiente		
Note	La documentazione afferente la suindicata attività è accessibile presso gli Uffici della Divisione V- Ufficio Legale – siti al VII piano (Colombo), stanze n. 732, 733, 736.				

Le relazioni predisposte al fine del successivo inoltro all’Avvocatura Generale dello Stato per l’assunzione della difesa di questo Ministero, sono state elaborate con congruo anticipo rispetto ai termini processuali necessari per la costituzione in giudizio dell’Avvocatura medesima.

Nei casi di assunzione diretta della difesa dell’Amministrazione a mezzo dei funzionari della Divisione V, le memorie difensive sono state redatte dopo un attento studio della pratica al fine di consentire la più efficace difesa in giudizio, rispettando i perentori termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

L’attività “*Gestione del contenzioso del lavoro e predisposizione delle relazioni concernenti i ricorsi al giudice amministrativo ed i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nelle materie di competenza della Direzione Generale*”, ha visto la prosecuzione della gestione del contenzioso sulle stabilizzazioni. Altra rilevante parte del contenzioso ha riguardato le procedure di interpello per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia.

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 2016: 100%

L’ATTIVITA’ E’ STATA REALIZZATA SECONDO GLI STANDARD

Primo indicatore “*Tempo medio predisposizione relazioni e/o memorie difensive*”:

Il livello di raggiungimento del 100% è giustificato dalla predisposizione in tempi celeri, in media non superiori alla settimana, delle relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato e delle memorie difensive, assicurata da una corretta ripartizione del carico di lavoro tra i dipendenti assegnati alla Divisione. In tal modo, è stato garantito il rispetto dei termini previsti dalle disposizioni dalla vigente normativa di settore.

Secondo indicatore “*pareri richiesti e relazioni predisposte / n. personale assegnato*” e terzo indicatore “*istanze e ricorsi pervenuti / n. personale assegnato*”:

Anche tali indicatori dimostrano il massimo livello di raggiungimento del risultato, posto che i tre funzionari assegnati all’area contenzioso della Divisione hanno redatto e trasmesso sempre con tempestività le relazioni richieste dall’Avvocatura Generale dello Stato per l’assunzione della difesa di questo Ministero, così come hanno provveduto, laddove necessario, anche al fine dello

svolgimento delle attività delle altre Divisioni della Direzione, a predisporre le richieste di parere per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Quarto indicatore “*conciliazioni sottoscritte / n. istanze pervenute*”

Non sono state sottoscritte conciliazioni né pervenute istanze in tal senso.

Attività		32.03.12.03		
Gestione finanziaria delle spese processuali, anche il applicazione dell'articolo 18 della legge n. 135/1997		Peso	30	
Indicatori di attività	Unità misura	2016	I sem	II sem
<i>Indicatore</i>	n. richieste assegnazione risorse / n. sentenze di condanna		9/6	8/2
<i>Indicatore</i>	n. richieste assegnazione risorse / n. istanze di rimborso		9/0	8/2
<i>Indicatore</i>	n. richieste assegnazione risorse/n. parcelle Avvocatura Generale dello Stato		9/3	8/4
<i>Indicatore</i>	n. SOP / n. richieste assegnazione risorse		0/9	0/8
<i>Indicatore</i>	Importi pagati / risorse assegnate		65.726,36/ 89.407,00	234.880,20/ 239.779,29
Risorse fin.rie preventivo	//	Altri CdR/Div.		
Risorse fin.rie consuntivo		Altri soggetti	Ministro dell'ambiente - Ministero economia e finanze – Ufficio centrale del Bilancio - Avvocatura Generale dello Stato	
Note	La documentazione afferente la suindicata attività è accessibile presso gli Uffici della Divisione V- Ufficio Legale – siti al VII piano (Colombo), stanze n. 732, 733, 736.			

Per lo svolgimento di questa attività si è utilizzato, sino al termine del 2016, l'apposito capitolo 3470, denominato: “*spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale*”. Trattasi, si ripete, di capitolo “per memoria”, quindi privo di assegnazione di bilancio, considerata l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di formulare previsioni, vista l'aleatorietà del titolo giuridico della spesa, che non consente di iscrivere alcun importo in bilancio.

Le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento di questa attività vengono di volta in volta richieste al MEF ai sensi della vigente normativa di settore al fine:

- di ottemperare alle pronunce esecutive di condanna al pagamento delle spese di lite;
- di provvedere alla liquidazione delle numerose richieste di rimborso di spese di patrocinio legale ex articolo 18 della legge n. 135 del 1997, previa acquisizione del prescritto parere di congruità reso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- di provvedere al pagamento delle parcelle presentate dall'Avvocatura Generale dello Stato per il contenzioso dalla stessa gestito a favore del Ministero.

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 2016: 100%

L'ATTIVITA' E' STATA REALIZZATA SECONDO GLI STANDARD

Primo indicatore “*richieste assegnazione risorse / n. sentenze di condanna*”:

Tale livello di raggiungimento è giustificato dalla tempestività con cui si è provveduto ad adottare ogni necessario atto inerente la procedura di richiesta al MEF di assegnazione delle risorse necessarie per ottemperare alle sentenze di condanna al pagamento delle spese legali.

Secondo indicatore “*richieste assegnazione risorse / n. istanze di rimborso*”:

Si è provveduto ad adottare ogni necessario atto inerente la procedura di richiesta al MEF di assegnazione delle risorse necessarie a liquidare tutte le istanze di rimborso delle spese di patrocinio legale nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Terzo indicatore “*richieste assegnazione risorse / n. parcelle Avvocatura Generale dello Stato*”:

Si è provveduto ad adottare ogni necessario atto inerente la procedura di richiesta al MEF di assegnazione delle risorse necessarie a liquidare tutte le parcelle pervenute dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Quarto indicatore “*SOP / n. richieste assegnazione risorse*”:

Non è stato necessari adottare Speciali Ordini di Pagamento in quanto si è provveduto alle liquidazioni delle somme dovute nei termini di volta in volta previsti dalla legge.

Quinto indicatore “*Importi pagati / risorse assegnate*”:

Tutte le richieste di somme al MEF sono state tempestivamente liquidate ai rispettivi beneficiari non appena assegnate sul competente capitolo di bilancio.

La discordanza tra le somme assegnate sul capitolo e gli importi pagati trova giustificazione in una rivisitazione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato del parere di congruità già reso in precedenza, con la riduzione dell'importo ritenuto congruo.